



COMUNE DI ORIOLO ROMANO

via Vittorio Emanuele III, n. 3 - 01010 ORIOLO ROMANO (Viterbo)

C.F. 80004850568 - P. IVA 00213820566

Tel. +39 0699837144 - +39 0699837492 - +39 0699838571 Fax +39 0699837482

Sito Internet: <http://www.comuneorioloromano.vt.it>



ORDINANZA N. 43

DATA 04 GIUGNO 2009

OGGETTO: MODALITA' DI CONDOTTA DEI CANI NELLE AREE PUBBLICHE

IL SINDACO

tenuto conto del crescente numero di cani presenti nell'area urbana, con conseguente incompatibilità con il mantenimento dell'igiene ambientale del suolo pubblico determinata dalle deiezioni canine;

al fine di garantire una maggiore igiene urbana ed evitare possibili contaminazioni ambientali dei giardini pubblici e di altri luoghi aperti al pubblico;

al fine altresì di impedire inconvenienti per la sicurezza della circolazione stradale di pedoni e veicoli;

rilevata la necessità di mantenere e migliorare il decoro dell'ambiente urbano sensibilizzando il dovere civico sull'uso e il rispetto degli spazi pubblici;

valutato l'aspetto igienico-ambientale derivante dalle deiezioni canine nel territorio urbano, per cui occorre concepire validi strumenti di profilassi nei confronti di malattie infettive e diffuse veicolate dalle stesse;

ritenuto necessario richiamare l'attenzione dei proprietari dei cani e di chi ne ha la custodia anche solo temporanea, sulla necessità di impedire che gli animali vaghino liberamente senza controllo e sporchino con deiezioni organiche le strade, le piazze, le corti, i portici, i marciapiedi ed i relativi riquadri delle alberature, gli attraversamenti stradali, gli accessi delle abitazioni, gli spazi prospicienti i negozi ed i giardini pubblici;

visto il T.U. 18.08.2000, n. 267;

vista la L. del 24.1.81 n. 689;

ORDINA

1) Raccolta deiezioni

Ai proprietari dei cani ed alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia, di provvedere immediatamente all'asportazione delle deiezioni ed alla pulizia del suolo qualora i suddetti animali imbrattino gli spazi sopraelencati. In nessun caso sarà ammesso che l'accompagnatore lasci il cane vagare liberamente alla ricerca del luogo ove svolgere le proprie funzioni, senza assicurare la sua presenza in prossimità dell'animale.

2) Detenzione strumenti idonei di pulizia

Qualsiasi accompagnatore di cani deve possedere sempre, ed essere quindi in grado di esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza, uno strumento di raccolta e di idoneo contenimento delle deiezioni, costituito principalmente da un sacchetto di polietilene o da altro equivalente contenitore a perdere a provata tenuta all'acqua.

Quanto raccolto ed opportunamente racchiuso nel predetto contenitore a perdere dovrà essere depositato nei cestini portarifiuti stradali.



3) Condotta dei cani

In tutti i luoghi pubblici i cani debbono essere condotti al guinzaglio da persona capace e responsabile; i cani di grossa taglia o di indole aggressiva (mastini, bull-dogs, sanbernardo, danesi, boxers, dobermann, pastori tedeschi e similari) devono essere muniti anche di museruola avente forma e consistenza tali da impedire all'animale di mordere e comunque devono essere in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia di tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo, con riferimento particolare agli adempimenti in ordine all'anagrafe canina in atto presso il competente Ufficio della A.S.L. VT/4;

Nei locali e mezzi pubblici, dove l'accesso non è vietato da altre normative, essi devono essere sempre muniti anche di museruola.

Agli effetti del presente articolo si considerano come privi di museruola i cani che, sebbene ne siano muniti, riescono comunque a mordere.

E' in ogni caso vietato condurre animali in corrispondenza e nelle immediate vicinanze dei luoghi pubblici attrezzati per il gioco dei bambini.

4) Vigilanza

La vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza è affidata alla Polizia Locale, ed ad ogni altro organo di vigilanza competente.

5) Sanzioni

Per le violazioni della presente Ordinanza è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00;

Il trasgressore e/o responsabile in solido e' ammesso al pagamento in misura ridotta per l'importo di € 50,00, da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata ovvero dalla notifica della violazione (ex. art. 16 Legge n. 689/81).

Entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della relazione, gli interessati possono far pervenire scritti difensivi al Sindaco, quale Autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 della Legge n. 689/81, allegando nel caso documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità

6) Esenzioni

Sono esenti dall'osservanza della presente ordinanza i non vedenti che utilizzano cani da accompagnamento appositamente addestrati.

Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola:

i cani da pastore e quelli da caccia, soltanto per il tempo in cui vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi o per le battute di caccia;
i cani delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, quando siano utilizzati per servizio.

L'Ordinanza n. 50/2005 è abrogata.

IL SINDACO
Italo Carones